



Comune di Ronco Briantino

(Provincia di Monza e della Brianza)



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Approvato con delibera di C.C. n. 21 in data 29 luglio 2013

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

ART. 2
OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Ronco Briantino descritte nell'Allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Ronco Briantino esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3
SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 4
DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone non ricognitorio è dovuto al Comune di Ronco Briantino per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 3, e decorrono dal 1° gennaio 2013.

Le tariffe (T) da applicare sono determinate secondo i criteri di cui all'allegato 2) e sulla base delle tariffe di riferimento (Tr) di cui all'allegato 3).

4. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente

con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

5. Il canone non ricognitorio, in quanto entrata di tipo patrimoniale, è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente, ma secondo un computo che tiene conto, in detrazione, degli importi eventualmente versati dal concessionario a titolo di T.O.S.A.P. ai sensi della Circolare n. 1 del 20/01/2009 del Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale.

ART. 5

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Settore Tecnico, dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, mediante versamento in conto corrente postale, intestato al Comune, con la motivazione "canone di concessione non ricognitorio per l'anno". Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita denuncia contenente gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al precedente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare del canone.
Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, con la periodicità e le date stabilite con apposito provvedimento. In mancanza di tale provvedimento si intende valido quello dell'anno precedente.
2. Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione – contratto o dalla data di effettiva occupazione se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6

ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.
5. Per le occupazione definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Il Comune controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicati i termini e le modalità per la regolarizzazione dei versamenti. In caso di omesso o parziale versamento, gli avvisi relativi sono notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro sei mesi dal termine di cui al primo comma dell'art. 5 del presente regolamento o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento per le annualità successive alla prima.

ART. 7

GESTIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. In caso di affidamento in concessione, tutte le attribuzioni relative alla riscossione anche coattiva, all'accertamento del canone di concessione non ricognitorio, e all'applicazione delle relative sanzioni spettano al concessionario dell'accertamento e della riscossione.
Il Comune si riserva di affidare ad un unico concessionario la gestione del canone non ricognitorio e altre tasse, imposte e introiti patrimoniali.

ART. 8

RISCOSSIONE COATTIVA

2. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
 - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 9

RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto

pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 15 ottobre 2013.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

ALLEGATO 1)

TIPOLOGIE

1. Occupazioni realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.

- 1.1. Condotture sotterranee idriche, condutture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica
- 1.2. Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili

ALLEGATO 2)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

TARIFFA

La tariffa (T) da applicare è determinata secondo la seguente formula:

$$T = Tr \times k1 \times k2 \times k3$$

Dove:

Tariffa di riferimento (Tr) di cui all'allegato 3):

La tariffa di riferimento, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'allegato 1) al presente Regolamento, è comunque aggiornata dopo il primo anno, in misura pari alla variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi a gennaio dell'anno di riferimento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.

Parametro durata temporale occupazioni (k1):

E' costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione come segue:

Occupazioni di durata anni 1	k1 = 2,0
Occupazioni di durata fino a 5 anni	k1 = 1,5
Occupazioni di durata oltre anni 5	k1 = 1,0

Parametro economico (k2)

E' costituito dal coefficiente applicabile alle singole tipologie occupazionali in relazione al vantaggio economico che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatisi nell'anno precedente, come segue:

Fino a 500 mila Euro	k2 = 1,0
Da Euro 500 mila a 1 milione	k2 = 1,2
Oltre Euro 1 milione	k2 = 1,5

Per il primo esercizio tale parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

Parametro di interferenza (k3)

E' costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale secondo la seguente tabella:

Tipo di occupazione

- Con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale **k3 = 1,5**
- Con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi non determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale **k3 = 1,2**
- Senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi **k3 = 1,0**

- Di infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee idriche – condutture per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, conduttore e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, fibre ottiche e ogni altro impianto con diametro geometrico:

Fino a 100 cm.	K3 = 1,0
Superiore a 100 cm fino a 180 cm	K3 = 1,1
Superiore a 180 cm	K3 = 1,2

La tariffa applicabile (T) è dunque costituita dall'applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento determinata per tipologia di occupazione nell'allegato 3) secondo la seguente formula:

$$T = Tr \times k1 \times k2 \times k3$$

Valore occupazione e unità di misura

Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all'allegato 3) al presente Regolamento in base all'unità di misura espressa:
ml. = metri lineari

Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'allegato 1), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione.

Canone di concessione non ricognitorio (CCNR)

E' costituito dal prodotto fra la tariffa (T) applicabile come sopra determinata e il valore dell'occupazione:

$$CCNR = (T \times V)$$

ALLEGATO 3)

**TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO
(in vigore dal 1 gennaio 2013)**

1. Occupazione realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa

1.1 Condotture sotterranee idriche, condutture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica	€/ml.	1,00
--	-------	------

1.2 Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili	€/ml.	1,00
---	-------	------